

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5201 del 23/09/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3768 del 25/07/2022 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Atto monocratico n. 1550 del 12/08/2022) con scadenza di validità in data 11/08/2037, per l'impianto destinato ad attività di molatura delle olive (frantoio) e sito in Comune di Imola (BO), via di Nola n. 1/L, intestato alla società VALSANTERNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L..
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5423 del 23/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: **Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3768 del 25/07/2022 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Atto monocratico n. 1550 del 12/08/2022) con scadenza di validità in data 11/08/2037, per l'impianto destinato ad attività di molatura delle olive (frantoio) e sito in Comune di Imola (BO), via di Nola n. 1/L, intestato alla società **VALSANTERNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.**.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società **VALSANTERNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.** (C.F. 03940821204 e P.IVA 03940821204) per l'impianto destinato ad attività di molatura delle olive (frantoio) e sito in Comune di Imola (BO), via di Nola n. 1/L, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3768 del 25/07/2022), con scadenza di validità in data 11/08/2037, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Atto monocratico n. 1550 del 12/08/2022, intestato alla medesima società, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **VALSANTERNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.** (C.F. 03940821204 e P.IVA 03940821204) con sede legale in Comune di Imola (BO), via di Nola n. 1/L, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via di Nola n. 1/L, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune del Nuovo Circondario Imolese in data 08/07/2024 (Prot. n. 15589) una comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico esistente S1 di acque reflue industriali in acque superficiali in seguito alla richiesta di modifica della rete fognaria a seguito di modifiche alla metodologie di lavorazione delle drupe presso lo stabilimento, con dichiarazione che per le altre matrici autorizzate l'attività è in prosecuzione senza altre modifiche rispetto a quanto già valutato ed autorizzato con la vigente Autorizzazione Unica Ambientale
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/151660 del 21/08/2024 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarico S2 di acque reflue domestiche in acque superficiali e impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha

³ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell' Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-3768 del 25/07/2022, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 11/08/2037**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.7 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 23/09/2024

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Siro Albertini⁵
(*determina firmata digitalmente*)

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VALSANTERNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
Comune di Imola (BO), via di Nola n. 1/L

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S1 (linea 1) in acque superficiali (fosso vicinale) classificato come “scarico di acque reflue industriali”, costituite dalle acque reflue industriali originate dalle operazioni dell’attività di molatura delle olive (frantoio), preventivamente trattate, mediante pozzetto disoleatore (capacità di 276 litri) e successivamente sono trattate da un depuratore a fanghi attivi, prima dello scarico, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico S2 (linea 2, linea 3 e linea 6) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del fabbricato ad uso frantoio e dall’abitazione residenziale (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato B al presente atto).
- Scarico S3 (linea 4) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- Scarico S4 (linea 5) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico S1, nel punto di campionamento finale dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi per gli scarichi in acque superficiali. Gli esiti analitici dovranno essere mantenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
2. Dovrà essere effettuato un controllo costante sull'efficienza dei sistemi di trattamento dei reflui industriali -S1- anche in funzione delle nuove procedure di lavorazione accertando che esse non siano causa di

- inconvenienti igienico-sanitari o ambientali, e di effettuare le regolari operazioni di pulizia e manutenzione degli stessi con periodicità superiore a quella annuale qualora fosse necessario.
3. Il pozzetto di campionamento posto a valle dei sistemi di trattamento delle acque reflue industriali e prima dell'immissione sul corpo idrico deve essere tale da consentire il prelievo dell'acqua. Il pozzetto di campionamento dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento, identificato e sempre accessibile alle autorità di controllo
 4. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
 5. Dovrà essere presente in azienda la nuova planimetria depositata – in sostituzione di quella vecchia - rappresentativa delle modifiche apportate alla rete fognaria.
 6. Dovrà essere prevista una procedura interna di gestione della valvola a saracinesca installata nel pozzetto di raccolta delle acque a servizio della nuova platea dove verranno trasferite e stoccate le sanse: dovrà essere definita una procedura operativa di utilizzo condivisa con tutti gli addetti a servizio dell'azienda e dovrà essere presente sul pozzetto una chiara indicazione dello stato (chiusa/aperta).
 7. Il piazzale dedicato allo stoccaggio delle sanse dove sarà presente il nuovo semirimorchio dovrà essere sottoposto a controllo continuo, rimozione costante dei residui dalle caditoie al fine di evitare l'ostruzione della linea di smaltimento dei reflui e manutenzione periodica delle linee stesse.
 8. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
 9. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
 10. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione del disoleatore e dell'impianto a fanghi attivi (con frequenza almeno annuale); i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle

- condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- e) le acque meteoriche, raccolte ed accumulate da rete dedicata, siano smaltite a cielo aperto utilizzando fossi e scoline che garantiscano il regolare deflusso delle acque a valle. Tale rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - f) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;
 - g) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore, per un tratto di almeno 15 m a valle del punto di immissione del fosso, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - h) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
11. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
12. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
13. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
14. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.

15. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 26/11/2021 al PG/2021/182694) e ss.mm. e ii..
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica NON sostanziale dell'AUA Vigente (DET-AMB-2022-3768 del 25/07/2022 (agli atti di ARPAE in data 11/07/2024 al PG/2024/127347 – Sinadoc 25658/2024)
- Elaborato “4_rel modifica aua” datata 15/06/2022 (agli atti di ARPAE in data 11/07/2024 al PG/2024/127347 – Sinadoc 25658/2024).
- Elaborati “5_tav.1-3_stato.concessionato”, “5_tav.1-3_stato.concessionato”, “7_tav.3-3_comparativa” (agli atti di ARPAE in data 11/07/2024 al PG/2024/127347 – Sinadoc 25658/2024).

Pratica Sinadoc 25658/2024

Documento redatto in data 20/09/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.